

**ATTI PARLAMENTARI**

**XVII LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. XLVIII**

**N. 3**

## **CORTE DEI CONTI**

**SEZIONI RIUNITE**

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2013**

*(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

---

*Trasmessa alla Presidenza il 25 luglio 2013*

---


**PAGINA BIANCA**

**INDICE**

Deliberazione .....	<i>Pag.</i>	5
Considerazioni generali .....	»	7
Giurisprudenza costituzionale .....	»	11
Legge 24 dicembre 2012 n. 231, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale .....	»	16
Legge 31 dicembre 2012 n. 232, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 233, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 .....	»	18
Legge 24 dicembre 2013 n. 234, norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea .....	»	19
Legge 20 dicembre 2012 n. 237, norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.....	»	20
Legge 20 dicembre 2012 n. 238, disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale .	»	21
Legge 29 novembre 2012, n. 239, ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012 .....	»	21
Legge 30 novembre 2012, n. 240, ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010 .....	»	22
Legge 30 novembre 2012, n. 241, ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003 .....	»	23

Legge 30 novembre 2012, n. 242, ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009 .....	<i>Pag.</i>	23
Legge 31 dicembre 2012, n. 244, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia .....	»	24
Legge 31 dicembre 2012, n. 245, norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione .....	»	27
Legge 31 dicembre 2012, n. 246, norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione .....	»	30
Legge 31 dicembre 2012, n. 247, nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense .....	»	30
Legge 14 agosto 2013, n. 3, ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 .....	»	32
Legge 14 gennaio 2013, n. 4, disposizioni in materia di professioni non organizzate .....	»	34
Legge 14 gennaio 2013, n. 7, modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali .....	»	35
Legge 14 gennaio 2013, n. 10, norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani .....	»	36
Legge 1º febbraio 2013, n. 11, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di alcuni fenomeni di inquinamento ambientale .....	»	37
Legge 1º febbraio 2013, n. 12, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione .....	»	39
Le altre leggi .....	»	42
Decreti legislativi .....	»	43
Tavole .....	»	45
Oneri e coperture - Schede analitiche .....	»	57

MODULARIO  
CC 2



# *Corte dei Conti*

N. 11/SSRRCO/RQ/12

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO

e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Giuseppe S. LAROSA, Giorgio CLEMENTE, Maurizio MELONI, Pietro DE FRANCISCIS, Rita ARRIGONI, Mario FALCUCCI;

Consiglieri

Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI, Francesco PETRONIO, Giovanni COPPOLA, Marco PIERONI, Mario NISPI LANDI, Enrico FLACCADORO, Massimo ROMANO, Cinzia BARISANO, Francesco TARGIA, Clemente FORTE;

Primo Referendario

Alessandra SANGUIGNI;

*Giuseppe Forte  
Alessandra Sangiorgi*

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni, nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del DL 23.10.1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.12.1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITI, nell'adunanza del 19 luglio 2013, il relatore Cons. Clemente Forte e  
correlatore Cons. Marco Pieroni;



## DELIBERA

la "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadri mestre gennaio-aprile 2013".

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadri mestre;
- 2) esposizione dei nuovi o maggiori oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) elenco dei decreti legislativi pubblicati nel quadri mestre;
- 5) 12 schede analitiche dei profili finanziari del singolo provvedimento.

## I RELATORI

Clemente Forte  
Marco Pieroni

## IL PRESIDENTE

Stefano Giuffrida

Depositato in segreteria in data 24 LUG. 2013

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
DALLA SEGRETERIA DELLE SEDIMENTO  
RIUNITE IN SEDIMENTO DI CONTROLLO  
ROMA, 25 LUG. 2013

## IL DIRIGENTE

Maria Laura Iorio

IL DIRIGENTE  
DOTT. SSA Maria Laura Iorio

Maria Laura Iorio

Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadriennio gennaio-aprile 2013



### *Considerazioni generali*


1.1. Nel periodo gennaio-aprile 2013 sono state pubblicate ventisette leggi, quattro delle quali di conversione di decreti legge e nove consistenti in ratifiche ed adesioni ad Accordi internazionali. Nel periodo sono stati pubblicati altresì quattordici decreti legislativi.

Scarsa è il rilievo quantitativo di tale nuova legislazione, che reca oneri pari a 954 milioni di euro per il 2013, a 11,5 milioni circa per il 2014 nonché a 10,6 milioni circa per il 2015. La quota di oneri di carattere pluriennale o permanente è pari al 95 per cento circa dell'onere del terzo anno.

Per ogni legge viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria copertura: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione delle singole disposizioni di riferimento, vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza. Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascuna legge e di quella della singola norma, con la relativa copertura, quando indicata.

Sono altresì indicate quattro tavole riepilogative, la prima contenente l'elenco delle leggi pubblicate nel periodo, la seconda il totale degli effetti in termini di competenza finanziaria riferito a tutte le leggi che recano oneri, la terza un quadro riassuntivo delle modalità di copertura utilizzate da tali leggi, la quarta infine l'elenco dei decreti legislativi emanati nel periodo.

1.2. Il quadriennio gennaio-aprile 2013 ha coinciso con la fine della XVI legislatura. Ciò nondimeno le leggi pubblicate in tale periodo ed oggetto della presente relazione - che in alcuni casi hanno conferito sistematicità ad interi assetti ordinamentali (ad esempio, la legge n. 234 del 2012, concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, la legge n. 237 del 2012, in materia di norme di adeguamento alle disposizioni



dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, nonché la legge n. 244 del 2012, riguardante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale) - presentano numerosi profili di interesse, avuto riguardo alle tecniche di copertura finanziaria nonché alla quantificazione degli oneri, tenuto anche conto del fatto che quasi la totalità degli oneri del terzo anno presenta carattere pluriennale o permanente, come già riportato.

Si registra poi il fenomeno dell'approvazione di norme di iniziativa parlamentare in ordine alle quali il Governo ha espresso parere contrario per considerazioni di carattere finanziario. Ciò anche come conseguenza della mancata disciplina, da parte dei Regolamenti parlamentari - come previsto dall'art. 17, comma 5, ultimo periodo, della legge di contabilità - degli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica. Si ricorda che la *ratio* della disposizione della legge di contabilità va rinvenuta proprio nell'esigenza di meglio disciplinare il processo legislativo sotto il profilo della valutazione degli effetti finanziari degli emendamenti di origine parlamentare. La rilevanza del problema può essere colta per esempio in riferimento all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 1 del 2013 (al cui dettaglio si rinvia), il cui effetto è un appesantimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Si continua poi a registrare un diffuso utilizzo dell'istituto della clausola di neutralità, senza però convincenti dimostrazioni, che in molti casi mancano del tutto, circa la sostenibilità di una tale indicazione. Talvolta sembrerebbe trattarsi più di una clausola di stile che non l'esito di una adeguata ponderazione delle variabili rilevanti. Ciò, oltre a risultare in contrasto con il dettato della legge di contabilità, rischia - come illustrato più diffusamente nel prosieguo in riferimento alle singole norme - di porre le premesse per una incompleta applicazione della normativa (a meno di non ipotizzare ogni volta recuperi di produttività). Non va peraltro dimenticato che la mancata o inefficace soluzione del problema di una valutazione realistica degli oneri effettivi può dar luogo anche ad un'attuazione della norma tale da rendere necessario l'appostamento di nuovi stanziamenti nei bilanci successivi. Anche da questo punto di vista valgono peraltro le considerazioni prima riportate a proposito del mancato adeguamento dei Regolamenti parlamentari in ordine all'esigenza di garantire, anche per gli emendamenti di origine non governativa, un idonea documentazione volta a permettere una ponderata valutazione degli effetti finanziari delle singole norme.



Perdura l'utilizzo di mezzi finanziari di parte capitale per compensare i flussi correnti, venendosi così a consolidare in materia una negativa tendenza più volte censurata dalla Corte.


Tra i fenomeni da evidenziare in quanto rilevanti sul piano metodologico - in riferimento al quadriennio in questione - va annoverato poi un modello legislativo che, sia pur disciplinando assetti ordinamentali di settore, appare tuttavia intriso di norme finanziariamente rilevanti ma dal contenuto generico, la cui attuazione viene implicitamente rinviata o ad una normativa di carattere secondario ovvero al contenzioso che si dovesse creare per il singolo caso. Si fa rinvio per il dettaglio ai paragrafi successivi. È però interessante qui richiamare in sintesi le disposizioni della citata legge n. 234, in materia di attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea, per la parte in cui si disciplina la delicata materia degli aiuti pubblici in aree danneggiate: poiché viene disciplinato anche il delicato settore degli indennizzi, i precedenti avrebbero consigliato una formulazione delle norme tale da evitare il contenzioso e da consentire una certa elasticità nelle decisioni spettanti all'operatore pubblico, considerati i vincoli di finanza pubblica.

La stessa esigenza di formulazioni normative più definite si pone per evitare l'approvazione di leggi che configurano un quadro d'impegni finanziariamente rilevante, le modalità della cui attuazione, sulla base del testo legislativo, non risultano del tutto definite *ex ante*, come pure sarebbe obbligatorio: è il caso della legge n. 239 del 2012, in materia di partenariato e cooperazione con la Repubblica islamica dell'Afghanistan, al cui dettaglio si fa qui rinvio.

Altra tendenza da segnalare riguarda la disformità che spesso si verifica nella configurazione dell'onere tra la relazione tecnica e la formulazione della norma di copertura, sicché appare incerta la obbligatorietà o meno dell'apposizione di una clausola di salvaguardia. Emblematico è il caso della legge n. 242 del 2012, riguardante la cooperazione nel settore della difesa con il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, che registra la configurazione dell'onere, nella relazione tecnica, come limite di spesa, mentre la norma risulta formulata come previsione di onere.

Viene poi in evidenza il fatto che con leggi di settore si sovraccaricano di competenze aggiuntive gli strumenti - legislativi e non - di programmazione economica del nostro Paese. Nel rinviare anche in questo caso ai successivi paragrafi per il

*Lazza*  
*Cadele*  
*C*




dettaglio, si segnala più in particolare la richiamata legge n. 244 del 2012, che assegna nuovi compiti al Documento di economia e finanza nonché alla stessa legge di stabilità, in questo secondo caso prevedendo funzioni che non si inquadrano in quelle tipiche che l'ordinamento contabile assegna a tale veicolo normativo. In tal modo l'ordinamento ne risulta più frammentato e disomogeneo.

Le medesime conclusioni vanno tratte in riferimento alla tendenza - emersa per esempio con riferimento alla legge n. 12 del 2013, in tema di proroga delle missioni internazionali delle forze armate, al cui commento in dettaglio si fa rinvio - di accentuare le flessibilità già in essere circa le modalità di gestione del bilancio, prevedendo in qualche caso esplicite deroghe di settore all'ordinamento in vigore. Si tratta di una modalità di legislazione che va sottolineata per le relative ricadute anche sotto il profilo della trasparenza circa l'uso delle risorse pubbliche, il che rischia di riflettersi anche sull'esercizio dello stesso controllo.

Altra tendenza da segnalare è quella che vede l'assenza della indicazione della clausola di salvaguardia quando l'onere consista in minori entrate: si tratta di una scelta - per i cui dettagli parimenti si rinvia ai paragrafi successivi in riferimento, per esempio, alla legge n. 245 del 2012, riguardante i rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana - che non appare ispirata a criteri prudenziali, atteso che, soprattutto quando l'onere abbia carattere pluriennale, un'efficace clausola di salvaguardia può garantire, almeno *ex ante*, un meccanismo di riallineamento dell'onere al quadro delle coperture e quindi la gestibilità degli obiettivi di finanza pubblica.


Sempre sul piano metodologico si segnala infine la mancata osservanza - con la legge n. 3 del 2013, in tema di accordo con il Bureau International des Expositions in vista dell'EXPO Universale di Milano del 2015 - della legge di contabilità per la parte in cui è stabilito che, nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere. Nella fattispecie, infatti, pur essendo individuato nella norma un onere nel terzo anno inferiore rispetto a quello a regime, si è preferito sovradimensionare la copertura del terzo anno sull'onere più elevato, con ciò dando luogo ad un fenomeno di sovracopertura che oltretutto non appare in linea con criteri di ragionevolezza. Si rinvia anche in questo caso al dettaglio in riferimento alla legge in questione.



*Giurisprudenza costituzionale*

1.3. Circa l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, rilevata nel periodo considerato, occorre qui evidenziare quattro principali tematiche: a) l'equilibrio finanziario (sentenze nn. 138 e 60/2013); b) i rapporti di debito-credito dello Stato nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata (sentenza n. 95/2013, nella specie riguardante la Regione Sardegna); c) la stretta dell'operare congiunto delle disposizioni direttamente attuative dell'art. 81, quarto comma, Cost. e quelle espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (da ultimo, la sentenza n. 51/2013); d) l'utilizzo, per la riduzione del debito pubblico dello Stato, di risorse regionali (sentenza n. 63/2013).

- Con riferimento alla questione sub a), con la sentenza n. 60 la Corte costituzionale (adita per la risoluzione di un conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri per asserita lesione delle proprie prerogative ad opera di una deliberazione della Sezione di controllo regionale della Corte dei conti) ha affermato che alla Corte dei conti è "attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico". La Consulta ha aggiunto che l'estensione agli enti territoriali dotati di autonomia speciale del controllo sulla legalità e sulla regolarità della gestione economico-finanziaria, assume ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.




Il piano degli equilibri finanziari grande rilevanza riveste la successiva sentenza n. 23, con la quale la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge 19 ottobre 2012, n. 23, di approvazione del rendiconto della Regione Molise, in quanto la contabilizzazione nel bilancio consuntivo di una rilevante massa di residui attivi risultava, nella specie, effettuata senza il previo accertamento degli stessi, come previsto, dall'art. 21 della legge quadro in materia di finanza regionale n. 76 del 2000, che costituisce norma interposta statale di principio di coordinamento della finanza pubblica a garanzia della certezza e attendibilità delle risultanze della gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

*Clemente Basile*

*Clemente Basile*

Da tale pronuncia discendono, sul piano ordinamentale, due fondamentali corollari. Il primo esige che la stesura dei documenti contabili debba essere informata non solo ai criteri dell'integrità, dell'universalità, dell'unità (espressamente previsti dall'art. 24 della legge n. 196 del 2009), ma anche a quelli dell'affidabilità, della veridicità, della chiarezza e della pubblicità poiché anche tali criteri costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione. E' pertanto auspicabile che in sede di revisione della legge di contabilità e finanza pubblica detti criteri trovino esplicito ingresso, in quanto: il criterio dell'affidabilità garantisce la regolarità degli atti presupposti dei procedimenti di spesa seguiti dalle amministrazioni; quello della veridicità rappresenta la conformità delle scritture contabili alle sottostanti operazioni finanziarie e soprattutto la corrispondenza delle scritture a poste effettive; infine, i criteri della chiarezza e della pubblicità del bilancio garantiscono che tutti i cittadini possano venire a conoscenza delle scritture contabili. Il secondo corollario impone che, in ossequio ai richiamati criteri, la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle correlate finalità di coordinamento della finanza pubblica.

Si tratta, a ben vedere, di una problematica che evoca il rispetto dei richiamati principi di veridicità e chiarezza, nel senso cioè che le scritture, nella specie quelle riguardanti i residui, devono dare contestuale dimostrazione circa la loro corrispondenza a poste effettive; infatti, tale corrispondenza garantisce tanto l'equilibrio del bilancio




quanto la sua sostenibilità nel tempo. L'esigenza del rigoroso rispetto di tali criteri coinvolge, sul piano ordinamentale, lo stretto rapporto fiduciario che lega l'esecutivo all'Assemblea, titolare della sovranità, dato che l'approvazione della legge di bilancio o quella del rendiconto generale da parte del Parlamento presuppone che l'Esecutivo rappresenti in modo veridico le scritture contabili.

Peraltro, la ricaduta sulla affidabilità e sul mantenimento degli equilibri di bilancio derivante dal sistema di contabilizzazione dei residui attivi e dell'effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio costituisce, opportunamente, problematica oggetto di specifico approfondimento in vista dell'armonizzazione dei sistemi contabili.

• Con riferimento alla tematica sub b), occorre segnalare la sentenza n. 95, con la quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 giugno 2012, con la quale lo Stato ha versato alla Regione il solo gettito relativo all'IVA percettita per l'anno 2011 e non tutte le somme dovute. Secondo la Corte non sussisteva nella specie alcuna vulnerazione delle attribuzioni della Regione, dato che la nota impugnata non conteneva elementi da cui si potesse evincere la volontà dello Stato di negare alla Regione medesima le entrate dovute, e tenuto anche conto che il legislatore statale - nell'adottare disposizioni per l'assestamento di bilancio per l'anno finanziario 2012 - con la legge 16 ottobre 2012, n. 182 ha destinato 1,3 milioni di euro al fine di devolvere alla Regione il gettito delle entrate erariali ad essa spettanti in quota fissa e variabile. Alla luce di tale assestamento di bilancio l'atto impugnato, secondo la Consulta, non era tale da poter essere interpretato come un'implicita negazione delle risorse dovute alla Regione.

Sul punto, tuttavia, non può non rimarcarsi che la questione della corretta contabilizzazione dei crediti dello Stato nei confronti della Regione Sardegna non può ritenersi ancora definita.

Infatti, le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Sardegna, nella relazione approvata in occasione della parifica del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2011, avevano affermato, alla luce di precedenti sentenze della Corte costituzionale (n. 99/2012 e 118/2012), che "l'impostazione in forma coordinata dell'entrata con la spesa - così come rivendicato dalla Regione - risulta direttamente



funzionale al rispetto del principio di equilibrio del bilancio di previsione; le maggiorazioni dell'entrata, a regime dall'1 gennaio 2010, infatti comportano il conseguente coordinamento in bilancio tra entrate e spese secondo le nuove quantificazioni; talché al bilancio della Regione devono affluire le compartecipazioni erariali a regime per il 2012, oltre al recupero di quelle pregresse maturate”.


*Karl*  
*Claudio*

La mancata attribuzione di tutte le quote di cui al gettito tributario maturato nel territorio regionale determina, nel frattempo, per la Regione Sardegna, il permanere di una rilevante entità di residui attivi; per questa ragione la Corte costituzionale non ha mancato di rimarcare che “indubbiamente l'inerzia statale troppo a lungo ha fatto permanere uno stato di incertezza che determina conseguenze negative sulle finanze regionali, alle quali occorre tempestivamente porre rimedio, trasferendo, senza ulteriore indugio, le risorse determinate a norma dello statuto”.

L'esito di tale pronuncia riguarda dunque un problema di equilibrio del bilancio della Regione Sardegna, che continua a contabilizzare residui attivi di rilevante entità e che solo in parte, finora, sta riuscendo a realizzare.

Occorre, per completezza espositiva, porre in evidenza che nell'allegato 23 al Rendiconto generale dello Stato 2012 risultano “resti da versare”, da parte della Regione Sardegna, per 510 milioni di euro. Sono poste contabili che confluiscono nei residui attivi dello Stato, come argomentato nella relazione sul richiamato Rendiconto, di recente trasmesso al Parlamento. Pur nella difficoltà di “lettura” coordinata delle differenti voci contabili, fra Stato e Regione a Statuto speciale, per i diversi profili contabili, occorre sottolineare l'importanza della realizzabilità ed affidabilità dei residui attivi per i soggetti pubblici interessati, al fine di una attendibile valutazione degli equilibri di bilancio.

- Quanto al profilo sub c), va qui ricordato l'orientamento della Corte costituzionale (da ultimo sentenza n. 51, che ha deciso un ricorso in via principale proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana preposto avverso una delibera legislativa della Regione per ritenuta violazione dell'art. 81, comma 4, Cost.) di ritenere la qualificabilità di talune disposizioni a doppio titolo rientranti nella competenza legislativa statale e cioè non soltanto in quanto espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica, ma altresì in quanto diretta attuazione dell'art.




81, quarto comma, Cost. (in taluni casi la Corte ha qualificato tali disposizioni come "norme interposte", intendendo così rimarcare la peculiare "forza di legge" che rivestono tali disposizioni e dunque il particolare rispetto ad esse dovuto dallo stesso Legislatore statale). Anche per tale via si denota, per un verso, la tendenza a rafforzare la valenza di norme di portata finanziaria dello Stato per il governo della finanza pubblica, dall'altro, quella di valorizzare quelle disposizioni statali direttamente attuative del principio di copertura, allo scopo di garantire comportamenti omogenei da parte di tutti gli enti che compongono la Repubblica (art. 114 Cost.): disposizioni che, per quanto possibile, non debbono formare oggetto di deroga, pena la perdita di sicuri punti di riferimento per il governo complessivo della finanza pubblica.

• In relazione alla questione sub d), si segnala qui la sentenza n. 63 del 2013, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., l'articolo 66, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui prevede che gli enti territoriali, in assenza di debito pubblico proprio, o per la parte eventualmente eccedente, debbano destinare le risorse derivanti delle operazioni di dismissione di beni patrimoniali agricoli e a vocazione agricola propri al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in quanto la norma impugnata si concretizza in una disciplina che, non essendo finalizzata ad assicurare l'esigenza del risanamento del debito degli enti territoriali - e, quindi, non essendo correlata alla realizzazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - si risolve in una indebita ingerenza nell'autonomia finanziaria della Regione.

Sebbene la Corte sia stata chiamata a pronunciarsi in relazione agli artt. 117, comma 3, e 119 Cost., è qui evidente un riflesso anche sul rilevante versante dei vincoli posti, per il nostro Paese, ai piani di rientro dall'ingente debito pubblico, contenuti nelle leggi di manovra, vincoli che, alla luce del *Fiscal compact* e della legge rinforzata, assumono un carattere assai impegnativo per il nostro Paese, specie nei confronti della Commissione UE. Orbene, nel caso di specie è da segnalare che un effetto della sentenza è quello di espungere dall'ordinamento una disposizione che nelle intenzioni del legislatore statale avrebbe dovuto, appunto, concorrere a ridurre il debito pubblico, in quanto le risorse derivanti delle operazioni di dismissione del patrimonio degli enti

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



territoriali previste dallo stesso art. 66, a seguito della sentenza della Corte, perdonano il simbolo della loro destinazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

**Legge 24 dicembre 2012, n. 231, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale**

*Marco Tassan*  
*Alfredo Vassalli*

Si tratta di un articolato decreto-legge, modificato durante l'*iter* parlamentare, in materia di azioni volte a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. Sono previsti numerosi interventi, alcuni dei quali comportanti profili finanziari, ancorché di entità contenuta. Su alcune delle modifiche apportate in prima lettura presso la Camera dei Deputati il Governo ha espresso parere contrario per i profili finanziari, mentre altre condizioni poste dal rappresentante dell'Esecutivo sono state accolte nel testo.

L'articolo 1-bis, da ricondursi ad un emendamento parlamentare, prevede che la ASL competente e l'ARPA redigano congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario, senza oneri aggiuntivi e quindi avvalendosi delle risorse in essere. Il Governo ha richiesto, per il nulla osta, l'inserimento di una clausola d'invarianza, trattandosi di compiti istituzionali, clausola che risulta infatti essere stata accolta nel testo persino in maniera ridondante, essendo previsto sia che dalla norma non debbono derivare oneri a carico della finanza pubblica sia che all'attuazione del dispositivo si fa fronte con le risorse in essere.

In proposito, a parte le modalità di formulazione della norma, merita di essere ripetuto, anche sulla base della stessa giurisprudenza costituzionale, che il fatto di ribadire la neutralità finanziaria di una norma non comporta in sé che da una compiuta attuazione della legge non discendano oneri: in caso contrario, infatti, la normativa rischia di non trovare attuazione ovvero di esercitare una "pressione" sul bilancio, come già sottolineato nelle considerazioni generali. Né può trovare facile accoglimento l'orientamento secondo cui la riconducibilità della natura dei nuovi compiti all'attività istituzionale già in essere costituisce di per sé motivo per ritenere soddisfacente la sola apposizione di una clausola d'invarianza. Per tali motivi la sostenibilità di ciascuna clausola dovrebbe essere oggetto di una adeguata dimostrazione già in sede di relazione




tecnica, come prescrive la legge di contabilità, o comunque, se il problema si pone per emendamenti di origine non governativa, nella sede della discussione parlamentare. Nella fattispecie in esame, sotto il profilo della effettiva onerosità o meno della norma, dovrebbe giocare un ruolo di rilievo il grado di accuratezza con cui verrà redatto il richiamato rapporto di valutazione del danno sanitario, cui prima si è fatto cenno e che è previsto dall'art. 1-bis in questione.

Il Governo ha altresì espresso parere contrario circa i profili finanziari relativi ad un altro emendamento parlamentare approvato e divenuto il comma 1-bis dell'art.3, in base al quale l'Esecutivo adotta, entro sei mesi, una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio. Si segnala che il relatore di maggioranza presso la Commissione bilancio della Camera dei Deputati si è dissociato dal parere formulato dal Governo sostenendo che l'adozione di una strategia industriale per l'acciaio rientra pienamente nell'ambito delle competenze del Ministero dello sviluppo economico. In merito, si richiamano le medesime argomentazioni di cui al precedente art. 1-bis, trattandosi di una disciplina che riguarda la progettazione e l'avvio di una strategia industriale in un settore delicato come quello dell'acciaio, attività, questa, per la quale è difficile escludere oneri. Ciò tanto se l'attuazione della norma si esaurisce nella predisposizione di un progetto, quanto se essa consista in un'azione di stimolo della mano pubblica che non potrà non presentare delle implicazioni di carattere finanziario: tutto questo sempre che non vengano utilizzati fondi già in essere (e destinati eventualmente ad altre finalità), il che però non trova definizione in un'apposita norma.

Meno problematica sembrerebbe, anche sulla scorta del dibattito parlamentare e ancorché in presenza del segnalato problema della ridondanza nella formulazione letterale della norma, la clausola di neutralità prevista al comma 6 del medesimo art.3, in tema di supporto da parte dell'ARPA-APPA al Garante istituito dal contestuale comma 4, con la finalità di vigilare sull'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge. La clausola è stata peraltro esplicitamente richiesta dal Governo.

Un rilievo invece va formulato per il combinato disposto tra il comma 5 del medesimo articolo 3, che individua un compenso per il Garante in misura non superiore a duecentomila euro annui lordi, e l'art. 4, di copertura finanziaria di tale onere, individuata nell'ambito delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 8 del 2012, in tema di

*Spazio*  
*Carnevale*



Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 e assegnazione di risorse ad interventi di contrasto del rischio geologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno.

Nonostante l'esiguità dell'onere rispetto alle risorse da cui viene prelevata la copertura, queste ultime risultano iscritte in un capitolo di parte capitale, a fronte di oneri da coprire che sono chiaramente di natura corrente.


Infine, l'art. 3-bis, la cui formulazione recepisce alcune condizioni di natura finanziaria richieste dal Governo, individua un limite massimo di spesa in 10 milioni annui per l'appontamento di un piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di Taranto, che si concretizza nella sospensione delle limitazioni del turn-over nonché delle disposizioni limitative dei posti letto e degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla Regione Puglia. La copertura viene genericamente offerta a carico dei finanziamenti del servizio sanitario nazionale. E' da considerare al riguardo la esiguità dell'importo di 10 milioni annui rispetto al considerevole volume di tali trasferimenti, anche in riferimento alla sola quota afferente alla Regione interessata.

*Claudio Longo*

Legge 31 dicembre 2012 n. 232, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013

Si tratta di un decreto-legge che affronta una serie di problemi di carattere procedurale in riferimento alle elezioni politiche del febbraio scorso, in particolare disponendo la riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste (art. 1), l'esercizio del diritto di voto di alcune categorie di cittadini temporaneamente all'estero (art. 2) e la disciplina dell'anagrafe degli italiani all'estero (art. 3). La relazione tecnica annette conseguenze finanziarie all'art. 2, in riferimento, essenzialmente, alle spese di spedizione del materiale elettorale: la quantificazione sembra essere improntata a criteri prudenziali, risultando superiore alle analoghe e più recenti valutazioni. La copertura, meglio specificata dalla Camera dei Deputati in prima lettura, viene individuata sull'apposito fondo (di natura obbligatoria) relativo alle spese derivanti da elezioni, che recava ampia capienza.


Legge 24 dicembre 2013, n. 234, norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea



La legge si pone come un ordinamento-quadro nella materia delle modalità di recepimento delle norme di derivazione comunitaria. Si tratta di un provvedimento rilevante e complesso, che può essere sintetizzato in due aree tematiche di maggior importanza. Anzitutto, un'enfasi particolare viene posta sul potenziamento del ruolo del Parlamento nel coinvolgimento nelle decisioni comunitarie e sull'incremento degli obblighi informativi in capo all'Esecutivo (capi I-IV). In secondo luogo, si è inteso rendere più snello lo strumento del disegno di legge comunitaria, volto a garantire un recepimento in tempi brevi della normativa europea: si provvede infatti a definire uno sdoppiamento in due separati strumenti, di cui uno (legge di delegazione europea) volto all'adeguamento all'ordinamento comunitario, e il secondo (legge europea) inteso a raggruppare e contenere le disposizioni modificative o abrogative delle norme interne oggetto di procedure di infrazione ovvero di sentenze della Corte di giustizia (capo VI).

Pur trattandosi quindi di una legge dal carattere essenzialmente ordinamentale, è presente nel testo anche un limitato numero di norme che offre l'opportunità di riflessioni di carattere finanziario. E' il caso, ad esempio, dell'art. 47 (introdotto in seconda lettura dal Senato della Repubblica), recante la disciplina degli aiuti pubblici in favore dei soggetti che esercitano attività economiche in un'arca danneggiata da calamità naturali. La norma stabilisce, in particolare, i criteri per la concessione degli aiuti rinviando poi ad apposito d.P.R. per l'individuazione delle modalità di attuazione in ordine alla concessione degli aiuti medesimi. Con separate note inviate al Parlamento il Ministero dell'economia ha condizionato il proprio *placei* al recepimento di una serie di modifiche, che non risultano però recepite nel testo. Per gli aspetti di competenza qualche perplessità riguarda la sussistenza o meno di diritti soggettivi al verificarsi dell'evento cui è correlata la provvidenza. La norma sembra presentare, nella sua formulazione letterale, meccanismi che possono ragionevolmente fungere da deterrente in ordine all'ipotesi che dalla sua futura attuazione possano derivare automaticamente oneri fuori controllo: infatti, sono previste, da un lato, la possibilità (e non l'obbligo) della concessione degli aiuti e dall'altro, una disciplina delle relative modalità di attuazione ad opera del citato d.P.R., la cui emanazione dovrà registrare il concerto anche del Ministero dell'economia e delle finanze.

*Gianni Lanza*  
*Carlo Caccia*



Sotto il profilo contabilistico-ordinamentale va segnalato che la Camera dei Deputati ha soppresso la previsione di una procedura di puntuale verifica dell'equilibrio finanziario in riferimento ai decreti legislativi, attuativi della legge comunitaria: ancorché non persuasiva nel merito, la decisione non sembra però tale da intaccare le garanzie che il sistema prevede al riguardo, dal momento che il principio della obbligatorietà di una dettagliata relazione tecnica per i decreti legislativi è puntualmente disciplinato nella legge di contabilità.


*Alfredo Storni*

**Legge 20 dicembre 2012, n. 237, norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale**

Si tratta di una articolata legge - derivante da varie iniziative parlamentari poi unificate dopo numerose letture - che disciplina l'adeguamento dell'ordinamento interno allo statuto della Corte penale internazionale. In particolare, il capo I contiene le disposizioni generali, individuando le autorità competenti e le modalità da seguire in ordine alla cooperazione con la citata Corte. Il capo II disciplina il caso della consegna alla medesima Corte di persone che si trovino sul territorio italiano e il capo III disciplina l'esecuzione dei provvedimenti di tale Corte.

Anche in questo caso la legge presenta una evidente connotazione di natura ordinamentale. Per i profili finanziari si registra l'apposizione della consueta clausola di neutralità, che sembra improntata a ragionevolezza essendo stato chiarito, nel dibattito parlamentare, che le spese di accompagnamento coattivo sono a carico della Corte (art. 4, comma 6) e che quelle connesse al gratuito patrocinio per le procedure di esecuzione richieste dalla Corte medesima sono eventuali e comunque di entità limitata (art. 7), per cui ad esse può farsi fronte con le risorse in essere. Ad analoga conclusione si può pervenire in riferimento alla norma (art. 21, comma 5) in base alla quale le somme confiscate vanno messe a disposizione della Corte penale, il che potrebbe precluderne l'utilizzo a beneficio dei saldi di finanza pubblica: come chiarito, infatti, da un'apposita nota della Ragioneria generale dello Stato inviata in Parlamento, si tratta di un numero esiguo di casi. La competenza della Corte è infatti limitata ad ipotesi particolarmente gravi di reato e risulta attivabile solo in via sussidiaria rispetto alla giurisdizione dei singoli Stati.


Legge 20 dicembre 2012, n. 238, disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale



La legge dispone un intervento finanziario a sostegno e per la valorizzazione dei festival musicali ed operistici di assoluto prestigio internazionale. Il contributo, di natura permanente, è pari a 4 milioni annui e trova copertura a carico delle disponibilità volte ad integrare il Fondo unico per lo spettacolo, che si riferisce a capitoli di natura sia corrente che di conto capitale. Trattandosi di un importo a cifra fissa, non vi sono problemi di quantificazione. Per gli aspetti di copertura, dal momento che il Fondo citato prevede anche capitoli d'investimento, in un primo tempo la Camera dei Deputati ha richiesto la specificazione nel testo dell'imputazione della copertura solo sui capitoli di parte corrente, in linea con la natura del contributo. La richiesta è stata poi superata, avendo il Governo garantito che in sede di attuazione si sarebbe tenuto conto di tale indicazione, che nasce tra l'altro da una precisa indicazione della legge di contabilità. Al riguardo, si rileva che, sulla base del decreto ministeriale attuativo, si è tenuto conto dell'indicazione in questione.

Legge 29 novembre 2012, n. 239, ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012

Si tratta della ratifica dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan. Per quanto concerne gli aspetti finanziari, è previsto un impegno a carico dello Stato italiano di 570 milioni, con l'indicazione, in alcuni casi, dell'esatta portata finanziaria delle singole attività. La relazione tecnica infatti dà conto del quadro finanziario complessivo a tal riguardo, escludendo "impegni diretti per le amministrazioni coinvolte nonché ulteriori oneri per la finanza pubblica": per la regolazione dei relativi aspetti finanziari, però, si fa rinvio ad un *mix* di soluzioni, che vanno dall'individuazione di impegni solo programmatici all'assicurazione che in futuro si interverrà con leggi *ad hoc* (con relativa copertura) nonché all'utilizzo di fondi in essere a legislazione vigente, in alcuni casi riferiti a contabilità di tesoreria, in altri concernenti l'utilizzo di disponibilità di bilancio.



La legge appare di interesse per gli aspetti procedurali ed ordinamentali. Essa tende a dar corpo ad un modello di normazione che, sia pur in parte necessitato probabilmente dalla natura della legge stessa (assunzione di impegni internazionali), offre un quadro di profili finanziari che non risulta esattamente definito né in riferimento agli strumenti attuativi, né per quanto attiene alla relativa sistemazione contabile all'interno degli assetti di bilancio in essere. La legge di fatto si configura pertanto – sempre per i profili finanziari – come una sorta di delega flessibile all'Esecutivo in ordine alla scelta dei modi e dei tempi con cui dare attuazione al quadro programmatico di impegni che nasce dalla legge medesima.

Le Commissioni bilancio di entrambi i rami del Parlamento hanno espresso parere favorevole sul presupposto - confermato dal Governo - che, in caso di ulteriori oneri, si provvederà con autonomi disegni di legge. Al riguardo, va osservato che - pur considerando che si tratta di un presupposto esaustivo, ancorché non disciplinato con norma - il risultato continua a presentare tratti non soddisfacenti sul piano ordinamentale, in quanto anzitutto permane non definita in legge una serie di impegni finanziariamente rilevanti e, in secondo luogo, la copertura di una parte di essi finisce con il rimanere a carico degli stanziamenti in essere, senza una previa dimostrazione della relativa sostenibilità. Non è peraltro da escludere in tali casi che proprio l'obbligo di far fronte a determinati adempimenti previsti da una legge costituisca la premessa, negli esercizi futuri, per ritenere indispensabili maggiori fondi a legislazione vigente, il che configura sostanzialmente una modalità elusiva di assolvimento dell'obbligo di copertura.

*Stampa*  
*Eleonora*

#### Legge 30 novembre 2012, n. 240, ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010

Si tratta di una legge che ratifica ed esegue l'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per intensificare gli scambi in una serie di settori. Secondo la relazione tecnica, l'Accordo non crea obblighi di cooperazione né prevede attività da cui derivino oneri finanziari per gli Stati membri: le spese saranno infatti interamente a carico del bilancio dell'Unione europea.



Sempre secondo la relazione tecnica, non sono previste richieste di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. Su questo presupposto, confermato peraltro dal Governo, le Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole nel corso dell'*iter* parlamentare.

**Legge 30 novembre 2012, n. 241, ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003**

La legge ratifica l'accordo con il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni. La relazione tecnica quantifica l'onere in 7.000 euro annui di minori entrate calcolate per cassa, in riferimenti alle varie cause che possono comportare un tale effetto, che deriva dall'impatto sui regime fiscale degli utili delle imprese, dei dividendi, degli interessi, dei canoni, degli utili di capitale nonché dei redditi provenienti dalle professioni indipendenti e dalle prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Durante l'*iter* parlamentare si è ritenuto di non apportare la clausola di salvaguardia tenendo conto, appunto, dell'importo minimo dell'onere.

Pur considerando tale ultimo elemento, si rileva la criticità costituita dal mancato aggiornamento dei dati tributari sui quali è stata costruita la presunzione di onere, dal momento che essi risalgono al 2008.

**Legge 30 novembre 2012, n. 242, ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009**

Si tratta di una legge di ratifica di un Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa con il Governo della Repubblica islamica del Pakistan. Dal punto di vista finanziario l'onere, dettagliatamente quantificato dalla relazione tecnica, si prospetta di entità minima (6.008 euro ad anni alterni) e si riferisce a spese attinenti a diarie e viaggi in relazione all'invio di due rappresentanti nazionali in Pakistan. Altre



attività di scambio si inquadrano in quelle istituzionali già svolte dal Ministero della Difesa e quindi trovano copertura a valere sulle risorse disponibili. La relazione tecnica configura l'onere come limite massimo. La clausola di copertura è costruita invece come previsione di spesa, con annessa clausola di salvaguardia, che si riferisce alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" e, in particolare, al programma "Pianificazione generale delle forze armate e approvvigionamenti militari".

Trattandosi di oneri correnti, sarebbe stato doveroso restringere l'operatività della clausola alla sola componente corrente, con esclusione quindi dei capitoli di parte capitale. Con una nota consegnata in Parlamento il Ministero dell'economia ha fatto presente che la clausola di salvaguardia è preordinata a far fronte ai prevedibili incrementi dell'onere, peraltro di natura ed entità estremamente limitate, come rilevato, sicché sono da escludere profili problematici per questo aspetto.

*Claudio Stark*

#### Legge 31 dicembre 2012, n. 244, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia

*Claudio Stark*

La legge si pone essenzialmente come una delega per la riduzione delle spese del Ministero della difesa e contestuale riassegnazione delle risorse così recuperate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero medesimo, al fine di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e sostenere le capacità operative di quest'ultimo. La descritta logica finanziaria del provvedimento sconta naturalmente i risparmi dovuti sulla base del decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. "*spending review 2*"), come è stato esplicitamente chiarito da un emendamento approvato in prima lettura presso il Senato della Repubblica.

Le risorse dovrebbero provenire da un riassetto strutturale ed organizzativo del Ministero e dalla riduzione delle dotazioni organiche del personale sia civile che militare (art. 1, di cui vengono riportati in dettaglio i principi e i criteri direttivi). La relazione tecnica - pur rinviano, per quantificazioni più precise degli effetti finanziari, ai futuri decreti legislativi, sulla base di quanto prevede peraltro la legge di contabilità in caso di impossibilità a fornire tutte le informazioni richieste nella sede della legge delega - tuttavia dà indicazioni di massima in ordine alla dimensione quantitativa degli assetti organizzativi (art. 2), la cui riduzione si dovrebbe attestare nella misura del 30




per cento. Circa l'art. 3, concernente il ridimensionamento delle dotazioni organiche, egualmente la relazione tecnica fornisce una serie di previsioni per giungere ad un obiettivo di 150.000 unità per il personale militare e 20.000 per quello civile entro il 2024. Il personale militare, in particolare, passerebbe dalle 190.000 unità a legislazione vigente, poi ridotte a 171.000 unità dal citato decreto-legge n. 95 entro il 2016, alle riportate 150.000 unità entro l'esercizio descritto. Merita di essere segnalato positivamente che la relazione tecnica originaria è stata poi accompagnata da una integrazione che tiene conto degli emendamenti approvati nel corso dell'*iter* parlamentare, come prescrive d'altro canto la legge di contabilità.

Di interesse è anche l'art. 4, il quale disegna la cornice ordinamentale entro cui i flussi finanziari complessivi del provvedimento dovranno trovare sistemazione. Si fissa che sarà il DEF a fornire le informazioni circa i risultati progressivamente raggiunti in termini di risparmio (comma 1, lettera a)) e che sarà la legge di stabilità a rimodulare le risorse finanziarie riassegnate ai vari settori di spesa del ministero (lettera b)). Si stabilisce altresì che i medesimi decreti legislativi potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni la sperimentazione di una maggiore flessibilità gestionale di bilancio (lettera e)).

Per quanto concerne gli aspetti di sistema riferiti a tale articolo, va segnalato anzitutto che con una legge settoriale, ancorché di carattere ordinamentale, si integra il contenuto del DEF, compito, questo, che dovrebbe spettare, in ossequio a criteri di coerenza, alla sola legge di contabilità e alle relative variazioni: solo in tal modo si possono ritenere soddisfatte esigenze di ordinata sistematicità in riferimento all'unico strumento di programmazione finanziaria di medio periodo di cui dispone l'ordinamento. Affidare poi alla legge di stabilità la funzione di effettuare la redistribuzione dei risparmi accertati nei vari settori del Ministero significa non tener conto del fatto che l'ordinamento contabile inquadra la legge di stabilità quale strumento per ridurre i saldi di finanza pubblica, realizzando quindi le cd. "manovre".

La disposizione si inserisce dunque - ed anzi finisce con il suggellarlo - nell'andamento, segnalato più volte dalla Corte e determinatosi nel corso di tutta la XVI legislatura, di un forte indebolimento della *mission* istituzionale che l'ordinamento assegna allo strumento della legge di stabilità, confermando che quest'ultima è utilizzata ormai per finalità diverse rispetto a quanto invece è stato previsto dall'ordinamento

*Giulio Lanza*  
*Alberto Bellotti*



medesimo. Sotto questo versante singolare e non convincente, appare la posizione espressa in Parlamento dal rappresentante del Governo, secondo cui "il riferimento alla legge di stabilità è onnicomprensivo, potendo la rimodulazione essere riferita, in tal caso, anche a poste finanziarie legislativamente determinate, quali ad esempio le spese rimodulabili": sulla base di tale dichiarazione non sussisterebbe dunque, ad avviso dei rappresentanti del Governo dell'epoca, una differenza di rilievo tra i due strumenti della legge di bilancio e della legge di stabilità, potendo quest'ultima svolgere alcune funzioni che l'ordinamento assegna invece alla prima, come, nella fattispecie, quella riguardante la determinazione delle spese rimodulabili.

*Stessa*  
*Stessa*

Sempre in merito all'articolo 4 va segnalato, infine, che si può porre il problema se la descritta lettera e), che prevede la sperimentazione fino a tre anni di una maggiore flessibilità gestionale di bilancio, appaia o meno disallineata con le deleghe più ampie di cui agli artt. 40 e 42 della legge di contabilità (rispettivamente, in tema di revisione della struttura del bilancio dello Stato e di riordino della disciplina per la gestione del bilancio). Come anticipato nelle considerazioni generali, la norma si inserisce peraltro in una tendenza volta ad ampliare sempre di più la flessibilità di gestione, il che, se può rispondere alle necessità di maggior efficienza e tempestività nell'utilizzo delle risorse, costituisce però un elemento da valutare sotto il profilo della doverosa trasparenza cui va improntata la gestione del bilancio dello Stato e dei riflessi sull'effettività del sistema dei controlli in essere. Prosegue, altresì, in tal modo il processo di sgretolamento della unitarietà del quadro normativo in base al quale vengono gestiti i flussi finanziari pubblici, a favore di nonnative settoriali di cui non è sempre chiara l'indispensabilità. Se vi sono esigenze di snellimento e di elasticità nella gestione delle pubbliche risorse, la sede istituzionale in cui affrontare tali problemi dovrebbe essere quella di cui all'esercizio delle deleghe previste dalla legge di contabilità e non quella dell'approvazione di normative *ad hoc* al di fuori di un quadro coerente e sistematico.

Ritornando agli articoli 1-3, la struttura finanziaria della legge, nei termini in cui è stata descritta, non sembra foriera di pericoli di appesantimento dei saldi di bilancio. Ciò deriva non tanto dall'apposizione di una clausola di non onerosità al medesimo articolo 1, la cui giustificazione appare di difficile comprensione dati i dichiarati fini di riduzione della spesa da parte della delega stessa, quanto dal fatto che, al netto degli effetti riduttivi delle "manovre" del 2012, la legge dovrebbe mantenere un equilibrio



finanziario nel senso di riallocare poste di spesa riducendo quelle d'esercizio ed incrementando quelle legate alla qualità degli interventi, secondo le decisioni di risparmio che saranno assunte.

Va rilevato altresì che nel corso dell'iter parlamentare è stato segnalato il pericolo che la descritta struttura "circolare" della legge possa tradursi in un elemento di rigidità nell'attuazione di future misure di risparmio che coinvolgano la pubblica amministrazione: si tratta di un pericolo che non sembra però del tutto giustificato, in quanto la legge medesima, ancorché di carattere organico, potrebbe essere rivista nei suoi aspetti finanziari da future "manovre", come per tutti i settori delle amministrazioni pubbliche. Il parere finale della Commissione bilancio della Camera dei Deputati, infatti, anche sulla base delle assicurazioni del rappresentante del Governo, si è basato sul presupposto della insussistenza di elementi di rigidità nell'attuazione di eventuali future misure di risparmio. Sempre nella medesima circostanza sono stati altresì esclusi effetti negativi di cassa in connessione alla norma di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), in base alla quale gli ordini di accreditamento disposti dopo il 30 settembre possono essere trasportati all'esercizio successivo: va valutato al riguardo il profilo temporale dell'assunzione degli ordini stessi, in quanto è da escludere un impatto rilevante sulla cassa solo se tali ordini non si concentrano nell'ultimo trimestre dell'anno.

*[Handwritten signatures]*


**Legge 31 dicembre 2012, n. 245, norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**

Si tratta della legge che detta la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddista italiana. Il disegno di legge iniziale, dotato di relazione tecnica, è stato modificato in prima lettura e il Governo ha fornito un aggiornamento della documentazione a supporto. Sebbene la legge presenti un oggetto circoscritto e una portata finanziaria di modesto rilievo, tuttavia vi sono alcuni profili meritevoli di considerazione, soprattutto sul piano metodologico. Vengono in considerazione gli articoli 20, 21 e 24, rispettivamente, in materia di accesso alla ripartizione dell'otto per mille, di modificabilità delle relative condizioni ad opera di una Commissione paritetica e infine di copertura finanziaria.

*Giulio Galli**Cleccese*

Per quanto riguarda la prima norma (art. 20), l'effetto della disposizione è che la rimessione ad un nuovo soggetto della quota dell'otto per mille fa ridurre la quota attualmente disponibile per lo Stato e quindi dovrebbe comportare minori risorse per quest'ultimo: pur avendo il Governo escluso una tale conseguenza, sembra ragionevole però assumere che in sé potrebbe non porsi un problema di copertura proprio in quanto gli utilizzi della quota a diretta gestione statale di tali risorse si indirizzano, per legge, verso tipologie caratterizzate da elevata comprimibilità, trattandosi di finalità di carattere sociale ed umanitario. Per la seconda norma (art. 21), invece, la rimessione ad una Commissione della modifica della quota di deducibilità e dell'aliquota dell'otto per mille senza la previsione di un limite appare potenzialmente foriera di una qualche criticità sul piano finanziario e pone inoltre un problema per il fatto che non è una norma, ma un'attività amministrativa, a poter modificare parametri tributari da cui possono derivare conseguenze finanziarie.

Circa la terza disposizione (art. 24), va ricordato anzitutto che l'onere non è indicato dalla norma di copertura e risulta identificabile solo attraverso la quantificazione recata per l'art. 19 dalla relazione tecnica, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in favore dell'Unione Buddista Italiana. Al riguardo, va premesso che le previsioni sottostanti appaiono, ad un primo esame, attendibili, assumendo come riferimento le dichiarazioni IRPEF 2011, il numero dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di enti religiosi con il relativo importo medio, nonché quello dei presumibili fedeli aderenti a tale confessione religiosa e una maggiore inclinazione all'autofinanziamento. La copertura è poi posta a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Ciò che merita una segnalazione particolare è il fatto che, mentre l'originario disegno di legge recava - correttamente - una clausola di salvaguardia a fronte della costruzione dell'onere come previsione, il Senato della Repubblica, in prima lettura, ha soppresso tale clausola, pur confermando l'onere come previsione, e la Camera dei Deputati ha confermato tale decisione sul presupposto che, trattandosi di minori entrate, ogni eventuale disallineamento potrebbe verificarsi solo a consuntivo, il che renderebbe inefficace l'apposizione di qualsiasi clausola di salvaguardia (anche tenuto conto del principio di annualità). La stessa nota tecnica della Ragioneria generale fa presente che l'esponzione



in parola è da collegare al fatto che la clausola risulta inefficace di fatto al fine di mettere a segno un rimedio al caso in cui si verifichino effetti finanziari negativi superiori a quelli stimati.

Si tratta di una decisione cui è difficile aderire sul piano metodologico, in quanto, nonostante l'esiguità del saldo rispetto all'acconto, nel caso in cui il primo registri una maggiore perdita per l'erario rispetto alla previsione, il sistema non dispone - senza una clausola di salvaguardia - di un meccanismo che permetta in via automatica il recupero dell'eventuale maggior onere, sia pur nell'esercizio successivo adottando il criterio della competenza, dato il meccanismo saldo/acconto che si verifica per alcune entrate, come quelle relative alle imposte dirette.

Ciò vale, a maggior ragione, quando le minori entrate presentano un carattere di onere permanente o comunque pluriennale, come accade nella fattispecie, caso nel quale proprio l'esistenza di un meccanismo di compensazione di riserva può fungere da garanzia circa la possibilità di "chiudere" l'eventuale disallineamento tra oneri e coperture nel tempo, attesa appunto la natura temporalmente non limitata dell'onere. Sebbene nel caso in esame si tratti di oneri di dimensione limitata, va tuttavia rimarcato che, senza una clausola di salvaguardia, in queste fattispecie il pericolo è dunque che non si disponga di un meccanismo che permetta di controllare il processo di avvitamento che si dovesse realizzare nel tempo tra oneri e coperture, per esempio di fronte a comportamenti elusivi. In linea più generale si ricorda, peraltro, che la clausola di salvaguardia è prevista dalla legge di contabilità in diretta attuazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto norma di chiusura ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di copertura di ogni singola disposizione onerosa.

Non si tratta quindi di un meccanismo cui far ricorso o meno in via discrezionale, ma di un obbligo imposto dalla legge di contabilità al verificarsi di certe condizioni e in adempimento dell'apposita norma costituzionale. È da ritenere, dunque, che probabilmente non è risultato di tutta evidenza al Legislatore che la mancata apposizione della clausola di salvaguardia nei casi previsti implica che le eventuali eccedenze degli oneri rispetto alle coperture vengano affrontate nella sede della manovra annuale di bilancio, quando però potrebbero non esservi le necessarie disponibilità per far fronte all'esigenza, ovvero si riverberino passivamente sul bilancio. Va aggiunto poi che l'approccio implicito volto a rinviare l'eventuale soluzione del problema alla sessione di bilancio dilazionerebbe ulteriormente il momento del

*Lanza*  
*Cecere*



recupero, quand'anche ciò dovesse avvenire. Sicché, anche per queste ragioni, si propone una più attenta valorizzazione dei meccanismi di garanzia assicurati dalla clausola di salvaguardia.

*Bozza*  
**Legge 31 dicembre 2012, n. 246, norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**


La legge disciplina i rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione Induista Italiana. Sotto il profilo metodologico si presentano gli stessi problemi segnalati per la legge precedente.

*Clausa*

**Legge 31 dicembre 2012, n. 247, nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense**

Si tratta di una legge organica che disciplina l'ordinamento della professione forense. Essa nasce dalla confluenza di varie iniziative legislative, prive di relazione tecnica. Il Governo, nel corso dell'esame parlamentare, ha trasinesso una documentazione volta a chiarire gli aspetti finanziari più controversi dei vari punti sollevati nella discussione. I pareri delle Commissioni bilancio risultano recepiti nel testo poi approvato, il quale ad ogni buon conto reca all'art. 67 una clausola di invarianza finanziaria. Anche in virtù della natura ordinamentale della legge - che tra l'altro affronta rilevanti problemi, come la disciplina (anche previdenziale) delle associazioni di avvocati, dell'attività di formazione, delle incompatibilità, degli avvocati degli enti pubblici e delle disposizioni in materia di accesso alla professione e soprattutto incentiva l'associazionismo pluridisciplinare - il testo non presenta rilevanti problemi dal punto di vista finanziario. Vi sono tuttavia due norme che meritano una considerazione.

Anzitutto, vengono in rilievo gli artt. 4, comma 7, e 5, in materia di innovazioni riguardanti le associazioni e le società di capitali tra avvocati e relativo regime fiscale. E' stato posto il problema se la facoltà di esercitare la professione forense anche attraverso una società di capitali o di persone appaia suscettibile di favorire eventuali




comportamenti elusivi. Va precisato che per la delega di cui all'art. 5, in materia di disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, è prevista una clausola di non onerosità. Al riguardo, va considerato che ogni volta che vengono varate riforme nel senso di una maggiore flessibilità dei mercati e delle condizioni di offerta delle prestazioni, l'intento è di introdurre maggiore efficienza, il che, a parità di condizioni, dovrebbe creare i presupposti per un impatto non negativo della nuova normativa sui conti della finanza pubblica. Può essere questo il caso in esame, dal momento che, per esempio, come già rilevato, la legge intende incentivare forme di associazionismo pluridisciplinare e quindi ampliare la varietà e la qualità dei servizi offerti dalle professioni legali. Da questo punto di vista non possono essere dunque scontate conseguenze negative sui conti pubblici.

Se però si trascura l'interazione della nuova normativa con il miglioramento delle condizioni di mercato, non si possono escludere a priori - sebbene si tratti di ipotesi marginale e comunque di complicata praticabilità - casi di associazioni tra professionisti in ordine ai quali, quando la figura del singolo professionista risulti inserita in un'organizzazione impersonale (è anche il caso, per esempio, degli studi associati), sia possibile effettuare operazioni di arbitraggio fiscale. Dal momento che il reddito e le ritenute subite dalla società vanno attribuiti *pro quota* ai soci professionisti, non è esclusa dunque, sia pur con i *caveat* prima esplicitati, l'ipotesi di comportamenti elusivi, impenati su una distribuzione del reddito che minimizzi gli oneri fiscali, ad esempio, ripartendo l'imponibile fra più soggetti ed abbattendo la progressività che presumibilmente sarebbe gravata sul socio "luminare" (che ha fornito un contributo molto elevato alla produzione del reddito societario). Trattandosi comunque di ipotesi che - ove si materializzino - possono essere fatte rientrare nei naturali rischi connessi ad ogni provvedimento di modifica delle forme con cui operano i mercati, sarebbe naturalmente di estrema difficoltà ogni quantificazione dei relativi effetti, che comunque andrebbero considerati all'interno di quelli più ampi connessi all'ampliamento dell'offerta dei servizi.

Da menzionare inoltre l'art. 66, il quale prevede la non applicabilità della disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali alle contribuzioni versate alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense: la normativa generale, prevista dalla legge "Dini" (n. 335 del 1995, art. 3, comma 9) fissa in cinque anni il

*Carlo Sestini*  
*Cleto*



termine oltre il quale i contributi in parola si prescrivono e non possono essere versati. Come è emerso durante l'esame in Parlamento, il pericolo che può essere paventato, per gli aspetti finanziari, è che un'applicazione retroattiva possa comportare la riliquidazione dei trattamenti in essere, il che si ripercuoterebbe sugli aggregati delle pubbliche amministrazioni, di cui la Cassa nazionale della previdenza e assistenza forense fa parte. La posizione espressa dal Governo fa rilevare al riguardo che comunque la modifica del termine di prescrizione per il versamento dei contributi dovrebbe essere approvata con un decreto ministeriale, ai sensi della normativa in vigore, con la conseguente possibilità di rendere controllabili gli effetti finanziari della decisione. Il che appare *prima facie* ragionevole, sempre che non si sviluppi un orientamento difforme in sede di contenzioso.

*Giusto*

*Clemente*

Legge 14 gennaio 2013, n. 3, ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012

La legge ratifica l'accordo con il Bureau International des Expositions sulle misure da adottare in vista dell'EXPO Universale di Milano del 2015. Come si desume anche in questo caso dalla sola relazione tecnica, gli oneri di cui alla clausola di copertura finanziaria prevista all'art. 3 discendono dall'art. 5 dell'Accordo allegato, senza un richiamo formale in norma. Si tratta di minori entrate connesse al fatto che si esenta dal pagamento del permesso di soggiorno il personale - e i relativi nuclei familiari - dei paesi e delle organizzazioni internazionali intergovernative che accettano l'invito a partecipare all'EXPO. La relazione tecnica illustra i parametri in base ai quali si perviene all'onere stimato, ipotizzando che il 30 per cento del personale individuato (pari a 5.000 persone circa) avrebbe richiesto il soggiorno nel 2014 e il restante 70 per cento nel 2015. E' assente una dimostrazione delle motivazioni per assumere tali ipotesi di distribuzione intertemporale nonché la inclusione o meno dei nuclei familiari nelle 5.000 persone ipotizzate, come invece è stato confermato dal Governo in Parlamento. Tenuto conto di tali incertezze, sarebbe stato quindi preferibile inserire nel testo una clausola di salvaguardia, considerato che si tratta di stime, ancorché l'articolo 3 di copertura sia costruito in termini di autorizzazione di spesa. Il Governo, nel corso

dell'*iter* parlamentare, ha escluso una tale soluzione trattandosi di minori entrate per ragioni già riportate in riferimento alla legge n. 245 prima menzionata. In merito si rinvia alle relative considerazioni critiche, che si ritiene possano essere ribadite per le stesse ragioni di prudenza, nonostante che per la legge in esame si tratti di un onere solo biennale.

Vanno poi segnalate alcune norme dell'Accordo in relazione alle quali non sembrano condivisibili le preoccupazioni emerse in Parlamento circa la scarsa sostenibilità della tesi sostenuta dal Governo, secondo cui si tratterebbe di rinuncia a maggior gettito, con conseguente assenza dell'obbligo di copertura. Si tratta in particolare dell'articolo 10, in materia di esenzione dalle imposte per i Commissariati generali di sezione, dell'articolo 12, in materia di benefici in favore del personale estero che non abbia la cittadinanza italiana e consistenti in varie esenzioni fiscali, dell'articolo 16, in materia di esenzioni fiscali delle attività commerciali relative agli spazi espositivi, e dell'articolo 20, in materia di agevolazioni fiscali per l'organizzatore (ad esempio, è prevista la non imponibilità ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP dei contributi erogati dallo Stato e dalle pubbliche amministrazioni in favore della EXPO 2015 S.p.A.). La tesi sostenuta dal Governo appare infatti ragionevole, considerato che si tratta di un avvenimento *una tantum* e di portata finanziaria contenuta, per cui appare difficile ipotizzare che le previsioni di entrata tendenziali incorporino le maggiori entrate conseguenti all'evento, il cui venir meno avrebbe determinato quindi l'obbligo di apprestare la relativa copertura.


Parimenti sostenibile appare la tesi del Governo circa la natura meramente programmatica dell'art. 21, che prevede, tra l'altro, che lo Stato favorirà la creazione e lo sviluppo di una fondazione o di un centro volto a garantire l'eredità tematica di EXPO Milano 2015 nei limiti delle disponibilità a legislazione vigente. Il fatto di prevedere, infatti, una facoltà e non un obbligo dovrebbe escludere di per sé problemi di natura finanziaria, in quanto in tali casi il vincolo delle risorse in essere assume un carattere più stringente.

Da ultimo va considerato che la copertura finanziaria di cui all'art. 3 pone una questione metodologica di assoluto interesse. Va premesso che l'onere del 2014 è pari a 135 mila euro, mentre quello del 2015 è pari a 315 mila, e che la copertura per il 2014 è pari a quella dell'anno successivo (ossia per 315 mila) e non ai 135 mila di cui



*Hervé*

*Clemente*



*All'articolo 3. Come viene chiarito nel parere della Commissione bilancio della Camera dei Deputati, ciò trova giustificazione nella prassi contabile secondo la quale, nel caso di utilizzo a copertura dei fondi speciali, l'onere massimo è anticipato all'ultimo anno del triennio di riferimento dei fondi medesimi. Si tratta di una prassi che nasce dall'assunto per cui la proiezione al di là del triennio iniziale del fondo speciale di parte corrente presenta un profilo costante (il che giustifica, per esempio, che tale forma di copertura sia utilizzabile per far fronte ad oneri correnti permanenti e costanti nell'importo). La conseguenza dell'assunto è che, se esistono spazi disponibili, si preferisce, come nel caso in esame, parametrare la copertura del terzo anno del triennio iniziale al livello dell'onere a regime, anche se quest'ultimo è previsto poi in un esercizio successivo. Si tratta però di una prassi che non trova riscontro nella legge di contabilità (secondo cui, nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere) ed il cui risultato è una copertura sovrabbondante rispetto ad un onere quantitativamente inferiore nell'intervallo di tempo che passa dal terzo esercizio del triennio iniziale e quello in cui si verifica l'onere a regime.*

*Genna*

*checco*

La soluzione aderente alla logica di un ragionevole assolvimento dell'obbligo di copertura dovrebbe consistere invece, data la costanza delle proiezioni ultratriennali dei fondi speciali di parte corrente, nella previsione di una copertura supplementare flessibile, in virtù della quale, esercizio per esercizio, la compensazione aggiuntiva possa seguire l'andamento dell'onere, come previsto dalla legge di contabilità.

#### Legge 14 gennaio 2013, n. 4, disposizioni in materia di professioni non organizzate

Si tratta di un testo articolato, nato dall'unificazione di numerose iniziative legislative parlamentari, che reca una normativa-quadro sulle professioni non organizzate in ordini o collegi. La relazione tecnica è stata richiesta, ma non è stata trasmessa al Parlamento. È stato poi espresso parere contrario dal rappresentante del Ministero dell'economia. Il problema di regolare gli effetti finanziari è stato risolto mediante l'inserimento nel testo di una clausola di neutralità (art. 11), volta a garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri in relazione a tre norme: l'art. 2, comma 7, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico pubblichi sul proprio sito *internet*




l'elenco delle associazioni professionali; l'art. 6, comma 4, che prevede che il medesimo Ministero promuova l'informazione nei confronti dei professionisti utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) riguardo alle attività di cui alla legge, e l'art. 10, che dispone che il richiamato Ministero svolga compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni di cui alla legge medesima. Si può ritenere che la clausola di neutralità sia plausibile.

Legge 14 gennaio 2013, n. 7, modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

La legge nasce dall'unificazione di un testo di iniziativa parlamentare e di uno di iniziativa governativa, dotato di relazione tecnica. Essa intende modificare la disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore al fine di rimuovere gli ostacoli che hanno portato all'esclusione di alcune imprese dalla possibilità di ottenere la qualificazione necessaria per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici per l'esecuzione di lavori di restauro. La clausola di neutralità è stata prevista all'art. 2 per escludere oneri in riferimento sia all'apposita procedura di selezione pubblica per accedere alla qualifica in questione sia al fatto che è con provvedimenti ministeriali che viene concessa tale qualifica attraverso il relativo inserimento in un apposito elenco reso accessibile agli interessati, elenco alla cui tenuta provvede il Ministero dei beni culturali. La relazione tecnica fa presente che già esiste, all'interno del dicastero, un'unità operativa restauratori, per cui è da escludere un effetto in termini di maggiori oneri, come è desumibile anche dall'entità (presumibilmente limitata) degli adempimenti previsti.

Carlo Sestini




Legge 14 gennaio 2013, n. 10, norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

La legge ha avuto numerose letture nelle Camere e deriva dalla fusione di più iniziative legislative, tra cui una del Governo, con annessa relazione tecnica. Nel corso dell'*iter*, tenuto conto dei vari emendamenti approvati, il Governo ha presentato una relazione tecnica aggiornata, come prevede la legge di contabilità.

La normativa dispone una serie di compiti, alcuni facoltativi, altri più prescrittivi, per lo Stato e per le autonomie territoriali, per i quali sono previsti rinvii alle risorse in essere, eccetto che per l'art. 7, in base al quale i Comuni censiranno gli alberi monumentali, di cui verrà istituito l'elenco, con la relativa trasmissione al Corpo forestale. Per l'attuazione di tale disposizione è prevista una spesa di 2 milioni di euro per il 2013 e di 1 milione per il 2014, con coperture a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di parte corrente. Per questo ultimo aspetto, considerato che presumibilmente potrebbero non essere pochi i Comuni interessati, va valutata con attenzione, nonostante l'esiguità dell'onere previsto, la congruenza tra il finanziamento *ad hoc* che il singolo Comune potrà ricevere e le spese effettive che l'attività prevista richiederà. Per le altre norme per le quali non è previsto un onere precipuo, ma solo il rinvio ai mezzi in essere, pur trattandosi spesso di attività che comunque sembrano implicare dei costi, il citato problema della proporzionalità tra risorse a disposizione e costi delle attività medesime sembra più evidente, il che fa sorgere l'interrogativo circa la concreta attuabilità della legge, in tutto o in parte. Si possono solo ricordare iniziative, come quelle del Ministero dell'ambiente, per promuovere la cultura boschiva, la messa a coltura da parte delle istituzioni scolastiche in aree pubbliche di piantine, le numerose attività (di cui agli articoli 3 e 4) in capo all'istituendo Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, ancorché con partecipazione gratuita da parte dei componenti, ed infine le attività che l'art. 6 pone in capo agli enti territoriali in materia di promozione degli spazi verdi urbani e di adozione di misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, di cui poi si dovrà dar conto.

Carlo  
Cassola



Legge 1º febbraio 2013, n. 11, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale

La legge prevede una serie di misure in materia di superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. L'articolo 1, comma 1, proroga al 30 giugno 2013 la durata della fase transitoria, prevista fino al 31 dicembre 2012 dalla legislazione vigente, durante la quale le attività di raccolta, spazzamento, trasporto rifiuti, smaltimento e recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali da parte dei Comuni della Regione Campania. La norma prevede inoltre che, a partire dalla scadenza del termine del 30 giugno, si applicheranno anche sul territorio della Regione Campania le disposizioni che attribuiscono ai Comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, biosmaltimento e recupero dei rifiuti urbani nonché la riscossione dei relativi tributi. Il comma 2 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2013, il termine, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e speciali con un determinato potere calorifero inferiore (PCI). L'articolo 1, comma 2-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato della Repubblica, novella il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 151 del 2005, in materia di rifiuti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rendendo a regime la previsione in base alla quale il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente di nuovi prodotti i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tal caso il distributore indica, separatamente dall'acquirente finale, il prezzo del prodotto e il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, volta a specificare che dall'attuazione dell'articolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato della Repubblica, posticipa, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la TARES, precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il Comune di posticipare ulteriormente tale termine. L'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre



2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal decreto-legge n. 59 del 2012, le gestioni commissariali riguardanti gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano e dei laghetti di Castel Volturno in Campania, la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova e il naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel comune dell'Isola del Giglio. L'applicabilità della disposizione è stata estesa anche alla gestione commissariale relativa all'emergenza idrica nel territorio delle Isole Eolie. La norma dispone, inoltre, che, sino allo stesso termine, continuano a produrre effetti non solo le disposizioni citate nella norma medesima, ma anche i provvedimenti correlati. Il comma 2 precisa che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri richiamate nel comma 1 del medesimo articolo.

*Claudio Stenico*

L'articolo 2-bis, parimenti introdotto nel corso dell'esame al Senato della Repubblica, novella l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che disciplina, tra l'altro, la concessione dei contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e immobili ad uso non abitativo nei territori dei Comuni della provincia di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012. In particolare, la norma prevede la possibilità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, anche in modo tale da coprire integralmente le spese correnti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili, consentendo, pertanto, un incremento delle percentuali di sostegno rispetto al costo sostenuto e conseguentemente un maggiore utilizzo dei predetti contributi.

Come ha ampiamente chiarito il dibattito parlamentare, anche sulla scorta delle posizioni espresse dal Governo non vengono rilevate particolari criticità per i profili di carattere finanziario. In particolare, per quanto concerne il citato articolo 2, sembra ragionevole assumere che si tratti di specificazioni di utilizzi di risorse in essere, tra l'altro gestite per lo più in regime di contabilità speciale. L'unico rilievo che può essere effettuato riguarda il richiamato articolo 1-bis (grazie al quale il termine per il pagamento della prima rata, ossia gennaio, della TARES, già spostato dalla legge di stabilità per il 2013 ad aprile, viene dalla disposizione spostato ulteriormente a luglio).

2013), in quanto ciò potrebbe comportare problemi di cassa per i Comuni, in modo per quelli che hanno previsto la riscossione delle tasse, soppresse dal 1° gennaio 2013 (TARSU, TIA e assimilati), in scadenze anteriori alla riscossione della prima rate della TARES, come determinata dalla legge in esame. Sul punto, particolarmente delicato anche tenuto conto della difficile situazione finanziaria dei Comuni, il Governo ha escluso effetti negativi sui saldi di finanza pubblica anche alla luce della già prevista possibilità per i Comuni medesimi di variare la scadenza e le rate di versamento nell'anno. Sempre il Governo ha però ammesso che le ricadute sulla liquidità dei Comuni interessati potrebbero, in taluni casi, rendere necessario il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Tale ammissione conferma dunque che non si tratta di una misura priva di effetti finanziari (anche se alla prima proroga da gennaio ad aprile non erano stati ascritte conseguenze), in quanto le anticipazioni hanno un costo almeno in termini di interessi e comunque si ripercuotono negativamente sugli obiettivi di finanza pubblica.

*Floruk*

Legge 1° febbraio 2013, n. 12, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

*Cleeeenk*

Il provvedimento reca le misure di attuazione delle missioni internazionali e di finanziamento delle medesime ed è dotato di una relazione tecnica che assume identici effetti per i tre saldi. La proroga delle missioni e degli ulteriori interventi per il 2013 non ha carattere annuale, ma riguarda solo i primi nove mesi dell'anno, cioè fino al 30 settembre 2013, mentre nel 2012 si era provveduto ad una proroga annuale. In alcuni casi la proroga è solo semestrale, come per le autorizzazioni di spesa per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF in Afghanistan e alle operazioni in Libia. Sono altresì finanziate due nuove missioni dell'Unione europea.

La relazione tecnica specifica che il personale autorizzato per le due missioni sarà pari a 101 unità, a fronte di un impegno di 22 unità autorizzate dal precedente decreto-legge per la sola missione EUTM Somalia. Vi è poi la missione Eucap Sahel Niger, che



mira a supportare le autorità locali nel contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. È previsto al riguardo l'invio di 9 unità di personale sulle 24 complessivamente autorizzate dal comma 17, la cui autorizzazione di spesa, per circa un milione e 900 mila euro, copre altresì la partecipazione di personale militare italiano all'iniziativa dell'Unione europea in Mali. Le autorizzazioni di spesa sono costruite in cifra fissa e risultano in linea con i precedenti. La copertura viene reperita a carico dell'apposito capitolo recante il Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace.

*Giada*  
*Cecerele*

L'articolo 2 interviene anche sul *turnover* della Polizia di Stato. La norma, in relazione alle esigenze organiche connesse alla partecipazione della Polizia di Stato alle missioni internazionali, utilizza le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti per l'assunzione dei volontari delle Forze armate vincitori del concorso per l'accesso al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. In particolare, il comma 5 prevede, ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, che le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti possano essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti (lettera a) e che le conseguenti posizioni di soprannumero vengano riassorbite per effetto dei passaggi da tale ruolo a quello dei vicesovrintendenti (lettera b). È prevista una clausola di invarianza, il che ha fatto sorgere il problema se la presenza di oneri connessi alla creazione di posizioni soprannumerarie nelle dotazioni organiche del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato possa essere evitata solo tramite l'effettiva operatività del meccanismo di compensazione con i posti vacanti nel ruolo dei sovrintendenti, che dovrebbero pertanto essere resi - prima dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al comma 5, lett. b) - corrispondentemente non disponibili. Al riguardo, il Governo ha escluso che la disposizione comporti oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il costo di un agente della Polizia di Stato è inferiore a quello di un appartenente al ruolo dei sovrintendenti, per cui le posizioni in soprannumero nel nucleo degli agenti ed assistenti sarebbero compensate dalle corrispondenti vacanze in organico nel ruolo dei sovrintendenti.

Si tratta di una questione che presenta aspetti da chiarire per i profili finanziari, onde poter esprimere un giudizio meditato sulla ragionevolezza e sulla sostenibilità della clausola di invarianza. Tra i punti meritevoli di riflessione vi è quello, per

esempio, relativo all'ipotesi che le procedure semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente (lettera b) determinino un'accelerazione nell'inquadramento del personale a qualifiche superiori. In secondo luogo, si può sollevare l'interrogativo se la norma consenta una piena copertura degli organici in deroga agli esistenti vincoli in materia di assunzioni, considerato che l'inquadramento in una categoria superiore è tendenzialmente parificato al nuovo ingresso di personale. In terzo luogo, si può porre il quesito se il descritto meccanismo di cui alla lettera a) - in base al quale le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti - possa implicare un'accelerazione delle assunzioni, che invece si sarebbero potute effettuare solo dopo il passaggio del personale attualmente inquadrato nella categoria degli agenti nel ruolo dei sovrintendenti, con conseguente esistenza di posti scoperti nell'organico della categoria di provenienza. Tutto ciò sempre che non si interpreti il vincolo di invarianza nel senso che il risultato della normativa si potrebbe solo in termini di una revisione delle priorità nel procedere alle assunzioni, ma comunque nel rispetto dei limiti assunzionali complessivi in essere a legislazione vigente, di carattere sia quantitativo che finanziario.

Un'altra disposizione con effetti finanziari è quella relativa all'art. 7, in materia di regime degli interventi, al fine di suffragare la previsione d'invarianza finanziaria di cui al comma 7: in base alla norma, infatti, diventa possibile derogare ai limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti per la messa fuori ruolo o in posizione di comando di funzionari delle pubbliche amministrazioni destinati a far parte del personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Al riguardo, la posizione del Governo espressa nel corso del dibattito parlamentare è stata, anche in questo caso, tale da escludere oneri, in quanto comunque trattasi di personale pubblico. Il che appare ragionevole, sempre che non mutino le modalità di utilizzo del personale in questione.

Sul piano metodologico si segnala l'art. 4, comma 1, che estende alle missioni internazionali delle Forze Armate il regime contabile semplificato previsto a legislazione vigente per le missioni internazionali ma in circostanze di necessità ed urgenza. Il risultato dell'estensione consiste dunque nella possibilità di riconoscere a tali procedure semplificate per l'acquisizione di forniture e servizi anche al di fuori delle circostanze di necessità ed urgenza nonché all'esecuzione in economia di lavori, servizi




*Lettura  
Clemente*

e forniture per specifiche esigenze entro il limite complessivo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate per le missioni internazionali (un altro risultato è che le spese per i compensi per il lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali siano effettuate in deroga alla legislazione vigente, la quale prevede che, a decorrere dal 2008, la spesa per prestazioni di lavoro straordinario venga contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie assegnate a tale scopo nel 2007). L'ampliamento del ricorso a procedure semplificate che trovano una giustificazione proprio in ragione di circostanze caratterizzate da straordinarietà comporta che le procedure con cui vengono gestite le risorse pubbliche diventano in tal modo più frammentate, il che pone il problema anche del soddisfacimento delle ineludibili esigenze di trasparenza che si pongono al riguardo. Si ricorda che lo stesso tipo di problema pone la legge n. 244 del 2012, sempre nel settore della difesa, già esaminata in precedenza.

Lo stesso tipo di osservazione si deve svolgere a proposito dell'art. 7, comma 1, che prevede - per le ampie finalità di cui agli articoli 5 e 6, ossia, rispettivamente, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione - che il Ministero degli affari esteri possa ricorrere, sia pure nei casi di necessità ed urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Il comma 3, in materia di spese per il funzionamento delle Unità tecniche e delle relative Sezioni distaccate, reca un'autorizzazione di spesa la cui quantificazione è rinvenibile dalla relazione tecnica, ma che non viene esplicitata nella norma. Lo stesso si rileva per il comma 5.

### Le altre leggi

La legge n. 233 del 31 dicembre 2012, in materia di equo compenso nel settore giornalistico, non presenta profili problematici: la clausola di neutralità appare peraltro una clausola di stile, dal momento che per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 2, competente per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, non sono previsti compensi ai relativi componenti.




Per le leggi n. 5 e 6 del gennaio 2013, rispettivamente, in tema di Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, ratifica di un Accordo con il Belgio per evitare la doppia imposizione, non sussistono profili di carattere finanziario. Lo stesso può essere osservato per le leggi n. 8 e 9, ugualmente del gennaio 2013, riguardanti, rispettivamente, l'utilizzo dei termini "cuojo" e simili nonché la qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Analogamente non sussistono profili rilevanti sul piano finanziario per le leggi n. 14 e 15, del febbraio 2013, riguardanti la ratifica di Accordi, rispettivamente, con la Repubblica Araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate e con la Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi in ambito universitario.

E' da annoverare, infine, la legge n. 243 del 24 dicembre 2012, cosiddetta legge "rinforzata", che, nel dare attuazione alla riforma costituzionale concernente l'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, non è stata fatta oggetto qui di esame in quanto di natura eminentemente ordinamentale.

#### **Decreti legislativi**

Per quanto riguarda i decreti legislativi, taluni di essi presentano clausole di neutralità credibili, altri concernono materie per le quali non sussistono profili finanziari. Una menzione va effettuata in riferimento al decreto n. 249 del 31 dicembre 2012, in materia di attuazione della direttiva comunitaria relativa all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio. Sono previste infatti numerose attività a carico del Ministero per lo sviluppo economico, che però la relazione tecnica dichiara essere già espletate a legislazione vigente, pur ammettendo però che comunque si tratta di attività che rappresentano un'evoluzione di quelle che i relativi uffici già svolgono. Appare evidente quindi che la tenuta della clausola di invarianza complessiva è destinata a misurarsi sull'ampiezza del concetto di evoluzione delle attività già svolte: a tal riguardo, la relazione tecnica non fornisce una dimostrazione esaustiva.

Il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 comporta una serie di obblighi in materia di trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, tale da non dover comportare oneri, sulla base della generale clausola di invarianza di cui all'art. 51. Ciò




appare difficilmente sostenibile, tenuto conto dell'estensione di tali obblighi, relativi per esempio alla predisposizione e all'aggiornamento di programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, nonché ai compiti degli organismi indipendenti di valutazione e della stessa CIVIT. Probabilmente si tratta di un ulteriore caso di normativa che implica, per una sua attuazione completa, un investimento di risorse che il decreto in questione non presenta.

Un caso parzialmente analogo, ma di dimensioni meno estese, è quello rappresentato dal decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Per esempio, per quanto riguarda la vigilanza e le sanzioni, sono previste attività a carico del responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione e dell'Autorità nazionale anticorruzione i cui profili di compatibilità con gli strumenti a disposizione non sono affrontati dalla normativa.

*Stato*

*Checchia*



TAVOLE (\*)

*Gianni Caccia*

(\*) Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare (SNF).

PAGINA BIANCA



**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO  
GENNAIO-APRILE 2013**

N.	Legge n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. DL n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto parlamentare
1	231	24 dicembre 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale	2	3 gennaio 2013	207/2012	1	Gov.	C. 5617 S. 3627
2	232	31 dicembre 2012	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013	2	3 gennaio 2013	223/2012	2	Gov.	C. 5657 S. 3647
3	233	31 dicembre 2012	Equo compenso nel settore giornalistico	2	3 gennaio 2013			Parl.	C. 3555, 3555-B S. 3233
4	234	24 dicembre 2012	Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea	3	4 gennaio 2013			Parl.	C. 2854, 2862, 2888, 3055, 3866-B S. 2646
5	237	20 dicembre 2012	Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale	6	8 gennaio 2013			Parl.	C. 1439, 1695 1782, 2445-B S. 2769
6	238	20 dicembre 2012	Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale	7	9 gennaio 2013		3	Parl.	S. 3412 C. 5419
7	239	29 novembre 2012	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul	8	10 gennaio 2013			Gov.	C. 5193 S. 3455



		Data	Titolo	C.U. n.	Data	Conv. D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto parlamentare
			partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012						
8	240	30 novembre 2012	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010	9	11 gennaio 2013			Gov.	C. 5076 S. 3453
9	241	30 novembre 2012	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003	11	14 gennaio 2013		4	Gov.	C. 5108 S. 3452
10	242	30 novembre 2012	Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009	12	15 gennaio 2013		5	Gov.	C. 5180 S. 3454
11	243	24 dicembre 2012	Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione	12	15 gennaio 2013		6	Parl.	C. 5603 S. 3609
12	244	31 dicembre 2012	Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla	13	16 gennaio 2013			Gov.	S. 3271 C. 5569



N.	Legge n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. DL n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	
medesima materia									
13	245	31 dicembre 2012	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione	14	17 gennaio 2013		7	Gov.	S. 2236 C. 5458
14	246	31 dicembre 2012	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione	14	17 gennaio 2013		8	Gov.	S. 2235 C. 5457
15	247	31 dicembre 2012	Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense	15	18 gennaio 2013			Parl.	S. 601, 711, 1171, 1198-B  C. 3900, 3900bis
16	3	14 gennaio 2013	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012	21	25 gennaio 2013		9	Gov.	C. 5446 S. 3539
17	4	14 gennaio 2013	Disposizioni in materia di professioni non organizzate	22	26 gennaio 2013			Parl.	C. 1934, 2077, 3131, 3488, 3917-B  S. 3270
18	5	14 gennaio 2013	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno	24	29 gennaio 2013			Gov.	C. 5434 S. 3538
19	6	14 gennaio 2013	Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che	24	29 gennaio 2013			Gov.	C. 5417 S. 3536



		Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. DL n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto parlamentare
			modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, fumati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004						
20	7	14 gennaio 2013	Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali	25	30 gennaio 2013			Gov.	S. 2997 C. 5613
21	8	14 gennaio 2013	Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi	25	30 gennaio 2013			Parl.	S. 2642 C. 5584
22	9	14 gennaio 2013	Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini	26	31 gennaio 2013			Parl.	S. 3211 C. 5565
23	10	14 gennaio 2013	Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani	27	1° febbraio 2013		10	Gov.	S. 2472, 2472-B 2472-D C. 4290, 3465, 4290-B
24	11	1° febbraio 2013	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale	28	2 febbraio 2013	1/2013		Gov.	S. 3658 C. 5714
25	12	1° febbraio 2013	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di	29	4 febbraio 2013	227/2012	11	Gov.	S. 3653 C. 5713

N.	Legge n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. DL n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto
			polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione						
26	14	7 febbraio 2013	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001	41	18 febbraio 2013		12	Gov.	S. 3299 C. 5586
27	15	7 febbraio 2013	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari riasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011	43	20 febbraio 2013			Gov.	S. 3144 C. 5585

(\*) Le leggi per le quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari quantificati.



Tavola 2

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO  
GENNAIO-APRILE 2013**

(valori assoluti)

Legge n.	2012	2013	2014	2015	Oneri pluriennali
231		200.000	200.000	200.000	
232		1.050.000			
238		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000 1)
241		7.000	7.000	7.000	7.000 1)
242	6.008		6.008		6.008 2)
243			6.000.000	6.000.000	6.000.000 1)
245		130.000	70.000	70.000	70.000 1)
246		22.000	12.000	12.000	12.000 1)
3			135.000	315.000	
10		2.000.000	1.000.000		
12		947.350.407	60.000	60.000	60.000 1)
14	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806 1)
<b>Totale</b>	<b>11.814</b>	<b>954.765.213</b>	<b>11.495.814</b>	<b>10.669.806</b>	<b>10.160.814</b>

1) Onere permanente

2) Onere permanente ad anni alterni

*Clemente Lanza*



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI  
ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO  
GENNAIO-APRILE 2013

(valori assoluti)

	2012	2013	2014	2015	Totale	%
<i>A) Fondi speciali:</i>						
<i>parte corrente</i>	11.814	12.806	6.333.814	6.327.806	12.686.240	1,30
<i>c/ capitale</i>		11.818.704			11.818.704	1,21
<i>Totale fondi speciali</i>	11.814	11.831.510	6.333.814	6.327.806	24.504.944	2,51
<i>B) Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>		942.933.703	5.342.000	4.342.000	952.617.703	97,49
<i>C) Nuove o maggiori entrate</i>		0	0	0	0	0,00
<i>D) Altre forme di copertura</i>		0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>11.814</b>	<b>954.765.213</b>	<b>11.675.814</b>	<b>10.669.806</b>	<b>977.122.647</b>	<b>100,00</b>

Clemente Sartore



Tavola 4

ELENCO DEI DECRETI LEGISLATIVI (\*) PUBBLICATI NEL PERIODO  
GENNAIO-APRILE 2013


N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	Nuovi o maggiori oneri finanza
1	235	Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche eletive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.	31 dicembre 2012	3	4 gennaio 2013	Legge n. 190/2012	No
2	248	Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246	31 dicembre 2012	21	25 gennaio 2013	Legge n. 246/2005	No
3	249	Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi	31 dicembre 2012	22	26 gennaio 2013	Legge comun. 2009, n. 96/2010  Dir. Com. 2009/119/CE	No
4	250	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa	24 dicembre 2012	23	28 gennaio 2013	Legge comun. 2008, n. 88/2009  Dir. Com. 2008/50/CE	No
5	2	Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida	16 gennaio 2013	15	18 gennaio 2013	Legge comun. 2008, n. 88/2009  Dir. Com. 2006/126/CE	No
6	13	Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92	16 gennaio 2013	39	15 febbraio 2013	Legge n. 92/2012	No
7	18	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, nonché	14 gennaio 2013	48	26 febbraio 2013	Legge comun. 2010, n. 217/2011	No

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	
		abrogazione della direttiva 94/56/CE					
8	21	Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario	8 febbraio 2013	61	13 marzo 2013	Legge comun. 2008, n. 88/2009 e 2009, n. 96/2010  Dir. Com. 2008/57/CE	No
9	25	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico	5 marzo 2013	72	26 marzo 2013	Legge comun. 2010, n. 217/2011	No
10	26	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra	5 marzo 2013	74	28 marzo 2013	Legge comun. 2010, n. 217/2011	No
11	30	Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra	13 marzo 2013	79	4 aprile 2013	Legge comun. 2009, n. 96/2010  Dir. Com. 2009/29/CE	No
12	32	Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro	13 marzo 2013	80	5 aprile 2013	Legge comun. 2008, n. 88/2009  Dir. Com. 2007/30/CE	No
13	33	Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni	14 marzo 2013	80	5 aprile 2013	Legge n. 190/2012	No
14	39	Disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190	8 aprile 2013	92	19 aprile 2013	Legge n. 190/2012	No

(\*) attuativi di leggi di delega o di direttive comunitarie.



PAGINA BIANCA



ONERI E COPERTURE  
SCHEDE ANALITICHE

*Forza  
Cecch*

**Legenda:**

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- d) Altre forme di copertura.

PAGINA BIANCA



Legge 24 dicembre 2012 n. 231 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 201 recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

(valori assoluti)

ONERI						COPERTURE								
			Saldo netto da finanziare											
Art.	Co.	Disposizione	2012	2013	2014	2015	Art.	Co.	Modalità		2012	2013	2014	2015
3	5	Compenso Garante vigilanza impianto siderurgico ILVA S.p.A.	200.000	200.000	200.000	200.000	4	1	b)	Quota destinata alle azioni di sistema nella competenza del M.ro ambiente e tutela territorio e mare. Del. CIPE (art. 1, co. 432, legge n. 266/2005)	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>TOTALE</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>TOTALE</b>				<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

*Cesco*

*Cesco*



SCHEMA N. 2

Legge 31 dicembre 2012 n. 232 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013

(valori assoluti)

			ONERI				COPERTURE						
			Saldo netto da finanziare										
Art.	Cd.	Disposizione	2012	2013	2014	2015	Art.	Cd.	Modalità	2012	2013	2014	2015
2		Voto per corrispondenza cittadini italiani all'estero		1.050.000			5	1	b)	Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da elezioni politiche, ecc.		1.050.000	
<b>TOTALE</b>			<b>1.050.000</b>				<b>TOTALE</b>			<b>1.050.000</b>			

Attestato

Attestato



Legge 20 dicembre 2012 n. 238 - Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operai italiani di assoluto prestigio internazionale

(valori assoluti)

			ONERI				COPERTURE							
			Saldo netto da finanziare											
Art.	Co.	Disposizione	2012	2013	2014	2015	Art.	Co.	Modalità		2012	2013	2014	2015
2		Contributo straordinario a favore di quattro fondazioni di assoluto prestigio internazionale	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1)	3	1	b)	Quota parte delle risorse destinate all'incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS - art. 1, co. 1, lett. a), DL n. 34/2011)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
<b>TOTALE</b>			<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>		<b>TOTALE</b>				<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	

1) Onere permanente

*Gianni Lanza*  
*Cesare Lanza*



SCHEDA N. 4

Legge 30 novembre 2012 n. 241 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Ulan Bator l'11 settembre 2003

(valori assoluti)

ONERI			Saldo netto da finanziare					COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	2012	2013	2014	2015	Art.	Co.	Modalità		2012	2013	2014	2015
14 e 22 Convenzione	1	Minori entrate derivanti dall'applicazione del diverso regime fiscale per le professioni indipendenti e per altri redditi	7.000	7.000	7.000	1)	3	1	2)	Accantonamento di parte corrente - Ministero affari esteri	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>TOTALE</b>			<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>TOTALE</b>					<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

1) Onere permanente



Legge 30 novembre 2012 n. 242 - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, IRPA  
Roma il 30 settembre 2009

(valori assoluti)

ONERI			COPERTURE										
			Saldo netto da finanziare										
Art.	Co.	Disposizione	2012	2013	2014	2015	Art.	Co.	Modalità	2012	2013	2014	2015
2 Memorandum	2	Missioni per partecipazione di due militari italiani alle riunioni di consultazione	6.008		6.008	1)	3	1	a)	Accantonamento di parte corrente - Ministero affari esteri	6.008	6.008	
<b>TOTALE</b>			<b>6.008</b>		<b>6.008</b>		<b>TOTALE</b>				<b>6.008</b>	<b>6.008</b>	

1) Onere permanente ad anni alterni

*Claudio Sardella*



SCHEMA N. 6

Legge 24 dicembre 2012 n. 243 - Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione

(valori assoluti)

ONERI						COPERTURE									
			Saldo netto da finanziare												
Art.	Co.	Disposizione	2012	2013	2014	2015	Art.	Co.	Modalità	2012	2013	2014	2015		
19	1	Dotazione finanziaria dell'istituendo Ufficio parlamentare di bilancio			6.000.000	6.000.000	1)	19	3	a)	Accantonamenti di parte corrente - Min.ro dell'economia e finanze (€ 2 mil) e Min.ro del lavoro e delle politiche sociali (€ 4 mil)			6.000.000	6.000.000
<b>TOTALE</b>					<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>TOTALE</b>					<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>		

1) Onere permanente

Cleesa & York



Legge 31 dicembre 2012 n. 245 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(valori assoluti)

ONERI							COPERTURE								
			Saldo netto da finanziare												
Art.	Co.	Disposizione	2012	2013	2014	2015	Art.	Co.	Modalità	2012	2013	2014	2015		
19	2	Minori entrate per deducibilità agli effetti IRPEF delle erogazioni liberali		130.000	70.000	70.000	1)	28	1	b)	Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, DL 282/2004)		130.000	70.000	70.000
<b>TOTALE</b>			<b>130.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		<b>TOTALE</b>			<b>130.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			

1) Onere permanente

Cassazione



SCHEDA N. 8

Legge 31 dicembre 2012 n. 246 - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(valori assoluti)

			ONERI				COPERTURE								
			Saldo netto da finanziare												
Art.	Co.	Disposizione	2012	2013	2014	2015	Art.	Co.	Modalità	2012	2013	2014	2015		
20	2	Minori entrate per deducibilità agli effetti IRPEF delle erogazioni liberali		22.000	12.000	12.000	1)	30	1	b)	Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, DL 282/2004)		22.000	12.000	12.000
<b>TOTALE</b>			<b>22.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>TOTALE</b>			<b>22.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			

1) Onere permanente

Zonta

Clementi



Legge 14 gennaio 2013 n. 3 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012

(valori assoluti)

ONERI					COPERTURE									
			Saldo netto da finanziare											
Art.	Co.	Disposizione	2012	2013	2014	2015	Art.	Co.	Modalità		2012	2013	2014	2015
6 Accordo		Minori entrate per esenzione per il personale interessato della richiesta del permesso di soggiorno			135.000	315.000	3	1	a)	Accantonamento di parte corrente - Ministero affari esteri		315.000	315.000	
<b>TOTALE</b>					<b>135.000</b>	<b>315.000</b>	<b>TOTALE</b>					<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	

*Gianni Torrisi*

*Claudio Tonello*



SCHEMA N. 10

Legge 14 gennaio 2013 n. 10 - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

(valori assoluti)

			ONERI				COPERTURE							
			Saldo netto da finanziare											
Art.	Co.	Disposizione	2012	2013	2014	2015	Art.	Co.	Modalità		2012	2013	2014	2015
7		Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, ccc.		2.000.000	1.000.000		7	5	b)	Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, DL 282/2004)		2.000.000	1.000.000	
<b>TOTALE</b>			<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			<b>TOTALE</b>				<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		

Classifica (Voto)



Legge 1º febbraio 2013 n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

(valori assoluti)

11. Overall performance

CORTE DEI CONTI

#### Sezioni riunite in sede di controllo

## Quadrimestrale

2013

63



## SCHEDA N. 12

Legge 7 febbraio 2013 n. 14 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001

(valori assoluti)

ONERI			COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Saldo netto da finanziare	Art.	Co.	Modalità		2012	2013	2014	2015
3	1	Oneri per spese di trasferimento di detenuti italiani, spese di missione per gli accompagnatori nonché spese di traduzione di atti e documenti	5.806 5.806 5.806 5.806 1)	3	1	a)	Accantonamento di parte corrente - Ministero affari esteri	5.806	5.806	5.806	5.806
<b>TOTALE</b>			<b>5.806</b>	<b>5.806</b>	<b>5.806</b>	<b>5.806</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5.806</b>	<b>5.806</b>	<b>5.806</b>	<b>5.806</b>

1) Onere permanente

Caccia Zonta

PAGINA BIANCA

€ 4,40



\*170480001300\*